

## L'obbligo di Pec per amministratori di società

L'art. 1, comma 860, Legge n. 207/2024 (Finanziaria 2025), modificando l'art. 5, comma 1, DL n. 179/2012, ha esteso agli amministratori di società l'obbligo di disporre di una casella di posta elettronica certificata (PEC) da comunicare al Registro Imprese, al fine di "garantire una comunicazione ufficiale, tracciabile e sicura tra le imprese e la pubblica amministrazione".

A decorrere dal 31.10.2025, il D.L. n. 159/2025, c.d. "Decreto Sicurezza Lavoro", ha modificato le predette regole in merito all'obbligo di comunicazione dell'indirizzo PEC da parte degli amministratori di società, a seguito delle quali Unioncamere ha recentemente fornito sul proprio sito Internet le prime indicazioni operative.

Il DL n. 159/2025, con la modifica del comma 1 del citato art. 5, ha previsto quanto segue:

a) l'obbligo di disporre di una PEC da comunicare al Registro Imprese interessa l'Amministratore unico e/o delegato, o, in mancanza, il Presidente del Consiglio di amministrazione.

Sul punto Unioncamere precisa che la disposizione è applicabile a tutti i soggetti che nelle società di capitali, consortili e cooperative assumono la carica di Amministratore unico e/o delegato, o, in mancanza di quest'ultimo, di Presidente del CdA.

Pertanto, dal 31.10.2025 l'obbligo di comunicare la PEC al Registro Imprese, che ad inizio anno era stato esteso a tutti gli amministratori di imprese costituite in forma societaria, ricade ora, oltre che su società e imprese individuali, soltanto sui soggetti che assumono le predette cariche.

Non sono soggetti all'obbligo in esame gli amministratori di società di persone ed i soggetti che nelle società di capitali (Consorti o Reti di imprese, ecc.) assumono cariche diverse (consiglieri, Presidente Comitato direttivo, ecc.);

b) il domicilio digitale dell'amministratore non può coincidere con il domicilio digitale della società.

Sul punto Unioncamere precisa che il domicilio digitale (PEC) deve essere univoco. Di conseguenza, non può coincidere con il domicilio digitale della società in cui è ricoperta la carica;

c) le società già iscritte nel Registro Imprese "comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico".

### REGIME SANZIONATORIO

In caso di mancata comunicazione della PEC è applicabile l'art. 16, comma 6-bis, D.L. n. 185/2008 ai sensi del quale è irrogabile la sanzione di cui all'art. 2630, c.c. in misura raddoppiata, ossia da € 206 a € 2.064.

## DIRITTI DI SEGRETERIA E IMPOSTA DI BOLLO

Unioncamere precisa infine che è esente dai diritti di segreteria e imposta di bollo la presentazione della sola comunicazione della PEC degli amministratori, senza modifiche o aggiunta di dati relativi al domicilio fisico ed alla rappresentanza.

Diversamente, per la comunicazione della PEC in caso di nuove nomine o di conferme e rinnovi delle cariche, i diritti di segreteria e l'imposta di bollo sono dovuti in misura ordinaria in base all'adempimento oggetto di iscrizione.

La comunicazione della PEC (facoltativa) di ulteriori soggetti con cariche societarie è soggetta ai diritti di segreteria ed imposta di bollo in misura ordinaria.

Conegliano-Treviso, 30.12.2025

Studio Scudeller  
Avv. Pietro Scudeller

(News elaborata in parte con l'ausilio di SEAC Spa)